



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante *“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*, e, in particolare, l’articolo 6;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante *“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”* e, in particolare, l’articolo 33, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;
- VISTA la legge 1 febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”* e, in particolare, l’articolo 26, concernente le qualità di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, in materia di accesso ai documenti amministrativi e i relativi atti attuativi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante *“Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria”*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 7;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 35, comma 6, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'articolo 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle lingue straniere;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*, come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;
- VISTO il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante “*Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego*”;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “*Codice dell’ordinamento militare*” e, in particolare l’articolo 703, nel quale sono determinate le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata nei concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali nelle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO l’articolo 1, commi 287 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, l’articolo 1, commi 381 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, e l’articolo 19 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, recanti disposizioni per l’assunzione straordinaria di allievi agenti;

- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*”;
- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*”;
- VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l’articolo 16-*quater*, che autorizza l’assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo dall’elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, del 29 gennaio 2020, nei limiti di quota parte delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all’articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con d.P.R. n. 3/1957*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante “*Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, di approvazione del *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante il *“Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente *“Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, di approvazione del *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”*;
- ATTESA la necessità di assumere 1188 allievi agenti della Polizia di Stato, in relazione alle esigenze previste per l'anno 2022, nel rispetto delle aliquote previste dall'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare;

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per esame, a **1188** posti di allievo agente della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 2

Riserve dei posti per i bilingui

1. Nell'ambito dei posti di cui all'articolo 1 del presente bando, **n. 13** posti sono riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. I suddetti posti riservati, se non coperti per mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli idonei, secondo l'ordine decrescente della graduatoria finale di merito, di cui all'articolo 15 del presente bando.

Art. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti di partecipazione sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'articolo 8;
- d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati;
- e) possesso delle qualità di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001;
- f) efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica. I requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneità.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonché coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di II grado che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, può essere conseguito entro la data di svolgimento della prova d'esame.

4. A pena di esclusione, i candidati devono mantenere i requisiti di partecipazione fino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età.

5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego presso la pubblica amministrazione e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilità penale.

6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti prescritti, è disposta in qualsiasi momento con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4

Domanda di partecipazione - modalità telematiche

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo <https://concorsionline.poliziadistato.it> (dove si dovrà cliccare sull'icona "Concorso pubblico"). A quest'ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli *identity provider* accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it;

b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.

Si potrà accedere con tre modalità:

1. "Desktop" – si accede con *pc* a cui è collegato un lettore di *smart card contactless* per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il "Software CIE";
2. "Mobile" – si accede da *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app "Cie ID" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. "Desktop con *smartphone*" – si accede da *pc* e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di *smart card contactless*, l'utente potrà utilizzare il proprio *smartphone* dotato di interfaccia *NFC* e dell'app "Cie ID".

2. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda già trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non riceverà più dati.

Art. 5

Compilazione della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare:

- a) il cognome e il nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente intestata, da utilizzare per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
- d) il codice fiscale;
- e) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 2. A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, in cui intende sostenere la prova scritta;
- f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura *online*;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., e anche non definitive, per delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. In caso positivo, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;

l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2013, n. 98, o da altre disposizioni normative;

n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” del **25 novembre 2022** e che tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;

o) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Non saranno valutati i titoli di riserva né di preferenza di cui al comma 1, lettere *e)* e *m)*, che non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

3. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo PEC personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera *i)*, con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333con@pecps.interno.it, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.

4. Tramite l'accesso al portale “*concorsi online*”, sezione “*le mie domande*”, il candidato può scaricare, in versione PDF stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.

5. L'Amministrazione non è responsabile qualora il candidato non riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito, anche telematico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 6

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle seguenti fasi:
 - a) prova d'esame scritta;
 - b) prova di efficienza fisica;
 - c) accertamenti dell'idoneità psico-fisica;
 - d) accertamenti dell'idoneità attitudinale.
2. Il mancato superamento della prova d'esame scritta o di efficienza fisica o di uno degli accertamenti elencati al comma 1 comporta l'esclusione dal concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle fasi concorsuali "con riserva".
4. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte alla prova di efficienza fisica e ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta da:
 - a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo;
 - b) due docenti di scuola secondaria di II grado;
 - c) un esperto in lingua inglese;
 - d) un funzionario tecnico della Polizia di Stato, appartenente al ruolo dei fisici - settore telematica con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico.
2. Per l'incarico di Presidente della Commissione può essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, svolge le funzioni di Segretario della Commissione.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti esperti per le finalità connesse allo svolgimento della prova scritta d'esame in lingua tedesca.

Art. 8

Prova d'esame scritta

1. La prova d'esame scritta consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, nonché sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
2. In sede d'esame a ciascun candidato viene consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. "random") da un apposito programma informatico, sulla base di una banca dati pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10). L'esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, è consultabile dai candidati interessati tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale.
5. Durante la prova non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Non è inoltre consentito usare telefoni cellulari,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì, copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le prescrizioni impartite dalla Commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova scritta d'esame e quelle che saranno pubblicate sul sito istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa. L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione dal concorso.

6. Per sostenere la prova d'esame scritta i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed Esami” del **25 novembre 2022**, muniti di un valido documento d'identità e, per agevolare le procedure d'accesso, della tessera sanitaria su supporto magnetico.

7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.

8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame sono esclusi di diritto dal concorso.

9. La Commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'articolo 53, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.

Art. 9

Graduatoria della prova scritta

1. Terminata la fase della prova d'esame scritta, la Commissione esaminatrice forma una graduatoria che riporta, in ordine decrescente, la votazione conseguita da ciascun candidato.

Art. 10

Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. Saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, in base all'ordine decrescente delle graduatorie di cui al precedente articolo 9, i primi **2.400** candidati risultati idonei alla prova d'esame scritta, tenuto conto delle riserve di cui all'articolo 2 del presente bando limitatamente ai candidati bilingui risultati idonei alla medesima prova. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che, alla prova scritta, abbiano riportato un punteggio uguale a quello dell'ultimo convocato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l'Amministrazione potrà convocare all'accertamento dell'efficienza fisica e ai successivi accertamenti ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine decrescente della graduatoria.

Art. 11

Prova di efficienza fisica

1. I candidati indicati nell'articolo 10 saranno convocati per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica ed al successivo accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, in base al calendario che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il **17 gennaio 2023**. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.

2. La Commissione per le prove di efficienza fisica è composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro" con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore tecnico. Le funzioni di Segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica, i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:

PROVA	UOMINI	DONNE	NOTE
Corsa 1000 m.	Tempo max 3'55''	Tempo max 4'55''	/
Salto in alto	1,20 m	1,00 m	Max 3 tentativi
Piegamenti sulle braccia	n. 15	n. 10	Tempo max 2' senza interruzioni

4. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneità, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

5. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera, in doppio originale, conforme al decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitano medici specialisti in “medicina dello sport”.

6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 12

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti che abbiano superato la prova di efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una Commissione composta da un Primo Dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia di Stato. Le funzioni di Segretario della predetta Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

2. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.

3. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:

a) certificato anamnestico, come da facsimile in allegato (*Allegato 1*), sottoscritto dal medico di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;

b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale;

c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale:

- 1) esame emocromocitometrico con formula;
- 2) esame chimico e microscopico delle urine;
- 3) creatininemia;
- 4) gamma GT;
- 5) glicemia;
- 6) GOT (AST);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7) GPT (ALT);
- 8) HbsAg;
- 9) Anti HbsAg;
- 10) Anti Hbc;
- 11) Anti HCV;
- 12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.

4. La Commissione può inoltre disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.

5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità:
- a) sana e robusta costituzione fisica;
 - b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
 - c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
 - d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile;
 - e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.

6. Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, imperfezioni e infermità, nonché le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato; costituiscono, inoltre, cause di inidoneità l'uso anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool, attuali o pregressi.

7. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 13

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 12 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Commissione di selettori composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo è ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la Commissione si esprime sull'idoneità del candidato.

3. I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.

4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta successiva fissata nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 14

Produzione della documentazione inerente alle riserve di posti e ai titoli di preferenza ai fini della graduatoria finale

1. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, della graduatoria della prova scritta di cui all'articolo 9, i candidati riservatari dei posti per i bilingui dovranno far pervenire al Servizio concorsi, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, la dichiarazione sostitutiva resa in proposito ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, alla quale può essere allegato il prescritto attestato rilasciato dall'Ente competente, eventualmente in possesso dei candidati (*Allegato 2*).
2. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i candidati che hanno superato la prova scritta devono far pervenire al Servizio concorsi, entro il termine perentorio di **venti giorni** dalla data di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della graduatoria della prova scritta, a pena del mancato riconoscimento di quei titoli, la documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza già indicati nella domanda di partecipazione al concorso, mediante dichiarazione sostitutiva, in presenza dei presupposti di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, alla quale possono essere allegati i documenti attestanti i titoli in copia dichiarata conforme all'originale, come da facsimile (*Allegato 3*).
3. La documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive indicate al presente articolo dovranno essere trasmesse, entro i termini indicati, via PEC all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it, secondo le istruzioni pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di un valido documento d'identità, in formato PDF.
4. La documentazione trasmessa oltre i termini previsti comporterà la mancata valutazione dei titoli.

Art. 15

Graduatoria finale del concorso e dichiarazione dei vincitori

1. La Commissione esaminatrice forma la graduatoria finale del concorso sommando, per ciascun candidato risultato idoneo alle prove e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, il punteggio conseguito alla prova scritta d'esame, fatte salve la riserva dei posti indicata all'articolo 2 e, a parità di punteggio, le preferenze previste dalle vigenti disposizioni.
2. Il decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori è pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è altresì consultabile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 16

Ammissione dei vincitori al corso di formazione

1. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 7-septies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.
2. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana è considerata limitrofa alla Regione Calabria.
3. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all'articolo 2 sono assegnati ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano competenza sul territorio di detta Provincia autonoma.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio concorsi, per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione giuridico-economica dei candidati, o per altre finalità previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre Amministrazioni Pubbliche competenti all'adozione di consequenziali provvedimenti, in conformità alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 RGDP e dell'articolo 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonché del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio concorsi, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

Art. 18

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono essere trasmesse – mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all'interessato – ai seguenti indirizzi PEC:

- dipps.333con@pecps.interno.it per istanze attinenti alla procedura concorsuale, ai lavori della Commissione esaminatrice e della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica;
- dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
- dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della Commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 19

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, nonché sul sito *web* istituzionale www.poliziadistato.it.

Art. 20

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed Esami”, ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed Esami”.

3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, secondo le modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Roma, 29 SET. 2022

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini